

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2518

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(LUCETTI)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
(BARATTA)

e col Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio
e della programmazione economica
(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996,
n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale; nel provvedimento è stata recepita l'integrazione approvata dalla Camera dei deputati all'articolo 2, comma 1.

Articolo 1. - Il Fondo di rotazione per la meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12 della legge n. 910 del 1966, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 377 del 1975, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1975 (che ha anche ampliato la possibilità di intervento a mutui di durata fino a dieci anni, per l'acquisto di attrezzature di mobili e semimobili destinati alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua) scade il 31 dicembre 1995.

La disponibilità del Fondo ha due diverse componenti.

La prima, di maggior rilievo, è determinata dalle somme giacenti sui conti correnti infruttiferi esistenti presso il Ministero del tesoro ed intestati alle singole banche. Tali somme sono costituite dalle assegnazioni annualmente attribuite in base ai piani di riparto e non utilizzate.

Al 31 dicembre 1994, la consistenza di detta componente risulta pari a lire 260.373 milioni.

L'altra componente è determinata dai versamenti che le banche dispongono nel corso dell'anno sul conto corrente infruttifero generale intestato al Fondo, sempre presso il Tesoro, a seguito delle rate incassate a fronte dei prestiti concessi. Tali somme determinano il *plafond* disponibile annualmente per le nuove assegnazioni che,

su proposta delle regioni, vengono attribuite alle singole banche.

Tale componente, sempre al 31 dicembre 1994, ammontava a lire 117 miliardi.

Si pone pertanto la necessità di provvedere con adeguato strumento normativo alla proroga del termine di scadenza del Fondo per consentire la prosecuzione delle relative attività, ed all'adeguamento delle assegnazioni alle effettive necessità del Fondo, destinando parte della differenza ad altre forme di intervento pubblico.

Articolo 2, comma 1. - L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania fu istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ridefinito poi con successivi provvedimenti: legge 11 luglio 1952, n. 1005, e decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979).

L'Ente, istituito come strumento tecnico-esecutivo dello Stato a servizio delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, ha svolto una serie di attività miranti alla raccolta, adduzione e distribuzione di acqua per l'irrigazione di estesi territori delle regioni di competenza. Ha avviato ed in gran parte realizzato grandi schemi idrici (Jonico-Sinni, Ofanto e Basento-Bradano) capaci di assicurare a regime l'approvvigionamento di circa 1 miliardo di metri cubi di acque superficiali. Tali schemi, originariamente nati per l'agricoltura, hanno sempre più assunto caratteri di sistema idrico ad usi plurimi (potabile, irriguo, industriale, energetico) pur nel permanere della prevalenza d'uso in agricoltura.

Allo stato attuale, con riferimento alle opere già realizzate ed in corso di gestione,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le acque superficiali costituiscono poco più del 60 per cento di quelle complessive di cui al bilancio idrico sopra riportato.

In particolare, i volumi (in Mmc) e le destinazioni d'uso previste al regime sono così composte:

	Irriguo	Pot.-Ind.-Energ.	Totale
1) Pertusillo ..	174	120	294
2) Sinni	385	93	478
3) Camastra ..	15	15	30
4) Basentello .	28	—	28
5) Ofanto	30	60	90
	632	288	920

L'attività dell'Ente, quindi, finalizzata, come detto, all'approvvigionamento ed alla distribuzione di acqua per usi plurimi, si esplica attraverso la gestione di otto dighe e di centinaia di chilometri di adduzione, con una capacità potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa 1 miliardo di metri cubi l'anno.

Allo stato, in funzione del grado di completamento dell'intero sistema idrico, le risorse disponibili ed utilizzate si aggirano mediamente intorno a 600 milioni di metri cubi.

La suddetta attività riveste una grande rilevanza produttiva e sociale, in quanto tali risorse sono destinate al soddisfacimento di gran parte delle esigenze potabili delle popolazioni di Puglia e Basilicata e regioni contermini, del fabbisogno irriguo di estesi comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali, fra cui il complesso siderurgico di Taranto.

I costi di gestione dell'Ente afferiscono all'attività che questo svolge per i servizi di raccolta e vettoriamento della risorsa idrica.

Tali servizi si esplicano secondo i vari settori di attività istituzionale - dalla programmazione, alla progettazione, alla esecuzione delle opere ed alla gestione - e pertanto si può affermare che tutte le attività

istituzionali dell'Ente vanno ricondotte all'unico esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori.

Per assicurare il funzionamento di tali servizi di vitale importanza per l'economia e la qualità della vita di oltre 4 milioni di cittadini, l'Ente, non sussistendo entrate certe, continuative ed appropriate, è stato obbligato a consistenti esborsi, tanto che la situazione economico finanziaria ha raggiunto, a fine esercizio 1994, un disavanzo economico di circa 49 miliardi che con quello di 9 miliardi previsto in preventivo 1995, raggiungerà a fine 1995 l'importo di circa 60 miliardi.

Nella situazione attuale l'Ente si trova pertanto in uno stato di *deficit* cronico dovuto a motivi non di natura contingente ma strutturali.

L'Ente irriguo umbro-toscano è stato denominato e rilanciato per un decennio con legge 30 dicembre 1991, n. 411: ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è ricompreso tra gli enti pubblici non economici inseriti nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Era stato originariamente istituito per la durata di un trentennio con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con la denominazione di «Ente per l'irrigazione della Valdichiana delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscano», successivamente modificata in «Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni», dalla legge 2 aprile 1968, n. 504.

L'Ente è destinatario dei compiti riferibili alle competenze dello Stato in materia di accumulo e trasporto primario di acque pubbliche per uso plurimo, ma con prevalenza per l'agricoltura.

Può peraltro essere utilizzato anche come ente strumentale delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali, per la progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali.

È titolare (decreto 29 aprile 1971, n. 1141) di una concessione settantennale

di acque pubbliche, destinate prioritariamente all'irrigazione di circa 175.000 ettari negli alti bacini dei fiumi Tevere ed Arno, ma anche agli usi civili ed industriali di grandi città come Arezzo, Perugia, Umbertide, Foligno, Città di Castello, eccetera.

Nell'attuazione del piano generale irriguo, in relazione alle assegnazioni finanziarie ottenute, l'Ente ha realizzato una serie consistente di opere importantissime, tra cui primeggiano le grandi dighe sul Tevere a Montedoglio e sul Chiascio a Valfabbrica, della capacità complessiva di accumulo di oltre 300 milioni di metri cubi di acqua, di cui sono stati già avviati gli invasi sperimentali.

Sono state anche realizzate alcune decine di chilometri di gallerie e condotte di adduzione ed avviati alcuni laghetti di alimentazione dei relativi distretti irrigui.

La spesa sin qui sostenuta dallo Stato per tali realizzazioni ha superato i 400 miliardi di lire ed altri 100 miliardi circa sono stati recentemente programmati da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

L'Ente ha mantenuto i propri bilanci in sostanziale pareggio fino al 1978, quando è stato privato del potere impositivo della contribuzione consortile di bonifica, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e si è visto ridurre il contributo statale ordinario ad appena 450 milioni annui, rimasti invariati. Le spese generali sulle opere pubbliche in concessione sono risultate insufficienti a causa della modesta entità media dei finanziamenti assentiti.

Nonostante ogni sforzo di contenimento della spesa, non si è potuto evitare un progressivo accumulo di disavanzi di esercizio che a consuntivo 1994 avevano raggiunto quasi 19 miliardi e con il 1995 andranno a superare i 21.

È evidente che l'Ente non ha autonoma possibilità di superare questa delicata fase nella quale, tra l'altro, dovrebbe riorganizzare le proprie strutture, adeguandole alle necessità operative inerenti non soltanto la prosecuzione delle infrastrutture, ma anche

la gestione dell'acqua accumulabile con le grandi dighe.

La situazione contingente rende pertanto estremamente urgente un intervento dello Stato, per riequilibrare l'assetto finanziario, ponendo l'ente in condizione di portare a termine i programmi già in avanzata realizzazione.

Si ritiene che l'Ente possa successivamente raggiungere autonomia finanziaria mediante la gestione delle acque.

Articolo 2, comma 2. - Ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali quando è richiesta l'unicità per tutto il territorio nazionale.

La recente legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» prevede inoltre che tali libri e relativi controlli funzionali siano gestiti dalle Associazioni nazionali di allevatori di specie e di razza o da altri enti dotati di personalità giuridica.

Peraltro a livello periferico ai sensi dell'articolo 77, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, tra le funzioni delegate alle regioni rientra anche quella relativa alla vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.

È necessario far presente, altresì, che i controlli funzionali, assieme alla lotta alla ipofecondità bovina, rappresentano l'unica assistenza tecnica agli allevamenti attuata per un settore che rappresenta il 43 per cento della produzione lorda vendibile agricola nazionale.

Le citate attività sono svolte a livello periferico dalle Associazioni provinciali allevatori (APA).

È innegabile l'importanza che rivestono gli evidenziati compiti svolti dalle già citate APA, nonché la necessità di una partecipazione finanziaria statale per la realizzazione di tali funzioni, considerato anche il collegamento tra l'attività periferica, vigilata dalle regioni, e quella centrale rimasta, ai

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sensi del ricordato articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di competenza statale.

Del resto la legge 8 novembre 1986, n. 752 (la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 1992 con legge 10 luglio 1991, n. 201) prevede all'articolo 4 fra le azioni a carattere orizzontale, quelle relative al miglioramento genetico, inclusa la tenuta dei libri genealogici, e le varie delibere CIPE, via via susseguitesi, hanno sempre ammesso a finanziamento le attività relative al controllo della produttività animale oltre alla tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni.

In tal senso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da vari anni, concede contributi alle APA per le più volte ricordate attività, attraverso i fondi stanziati, nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute da detti organismi.

Tali spese vengono rendicontate dalle APA in base alle disposizioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, «al fine di intensificare l'azione tecnica ed organizzativa diretta a volgarizzare a livello operativo metodi e sistemi da porre in atto per un razionale esercizio zootecnico ed a realizzare una sostanziale espansione delle basi operative dei controlli funzionali oltre ad un progressivo aumento del bestiame iscritto ai libri genealogici».

Con la circolare n. 3 del 13 gennaio 1994, sono state impartite istruzioni per l'applicazione in via sperimentale, con inizio nel 1994, di un nuovo metodo di finanziamento forfettario dell'attività in parola, fondato su parametri oggettivi di riscontro delle spese rispetto alle attività svolte.

Considerato che la già menzionata vigilanza regionale sulle APA viene esercitata soprattutto attraverso l'approvazione iniziale di preventivi di spesa, nonché finale dei rendiconti consuntivi, presentati da tali Associazioni, da svariato tempo i sopra menzionati finanziamenti statali vengono di fatto erogati in sede di prima assegnazione, ed eventuali successive assegnazioni in mi-

sura proporzionale ai capi iscritti in ciascuna provincia.

Il conguaglio finale viene saldato sulla base delle spese sostenute rendicontate ed approvate dalle regioni, in ragione dell'80 per cento della spesa sostenuta.

Si rileva, però, che gli stanziamenti previsti sul competente capitolo di bilancio, di anno in anno, non sono stati sufficienti per le esigenze delle APA. Ciò in quanto si è verificato che la disponibilità complessiva destinata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è andata via via a decrescere sia per effetto di rimodulazioni e rinvii ad esercizi successivi delle dotazioni annuali di spesa, sia per vere e proprie decurtazioni delle disponibilità originariamente definite.

Nel caso specifico, quanto detto ha determinato l'impossibilità di provvedere al saldo a favore delle medesime APA di quanto dovuto per gli anni dal 1989 al 1994 per un ammontare complessivo di circa lire 200 miliardi.

Successivamente il CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, ha tra l'altro attribuito, per l'attuazione delle azioni previste dal comma 2, lettera b), dell'articolo 4 della legge n. 752 del 1986, la somma di lire 119.491.633.335 per le attività di controllo della produttività animale e la tenuta dei libri genealogici.

La somma sopra indicata è stata ripartita tra le regioni e le province autonome ed è stato possibile provvedere al saldo dell'attività degli anni dal 1986 al 1989; per gli anni 1990 e 1991 si è provveduto al saldo per tutte le regioni ad eccezione della Basilicata e per l'anno 1992 si è provveduto ad attribuire ulteriori acconti.

Si ricorda che per il saldo dell'attività a tutto il 1994 è necessaria una ulteriore disponibilità finanziaria di lire 89.823.680.000.

Va rilevato, infine, che i ritardi nelle assegnazioni ed erogazioni dei contributi a favore delle citate APA impediscono alla struttura organizzativa di essere efficiente e, conseguentemente, di addivenire ad un programmato sviluppo delle produzioni ani-

mali sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo.

L'Ente per la tutela del lupo italiano, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, è riuscito ad ottenere la costituzione, attraverso l'incrocio tra il lupo ed il pastore tedesco, di una nuova razza canina, il lupo italiano, che ha dimostrato caratteristiche di resistenza e di affidabilità in operazioni di soccorso antivalanga, sotto le macerie e di superficie. Queste caratteristiche lo hanno fatto preferire dal Corpo forestale dello Stato, che lo utilizza in operazioni di soccorso alpino e di protezione civile. A tal fine sono stati organizzati numerosi gruppi cinofili in varie regioni d'Italia, con l'utilizzo, mediante affidamento gratuito, di varie decine di soggetti di lupo italiano. L'Ente non ha fini di lucro e affida gratuitamente i cuccioli di lupo italiano a persone od organizzazioni di comprovata fiducia.

L'Ente per la tutela del lupo italiano fin dalla sua costituzione non ha mai potuto contare su entrate certe e la sua attività si è basata in massima parte sull'impegno privato per mantenere in vita una iniziativa che ricopre indubbiamente una utilità pubblica.

Allo stato attuale l'Ente versa in una situazione particolarmente difficile in quanto deve provvedere, oltre alla gestione ordinaria, ad urgenti adeguamenti del Centro di selezione di Cumiana (Torino) per non provocare la degenerazione sotto l'aspetto sanitario dell'allevamento, che metterebbe in pericolo la stessa sopravvivenza del lupo italiano, vanificando così un lavoro portato

avanti per decenni e distruggendo il suo prezioso patrimonio genetico.

In passato sono state presentate proposte di legge per il finanziamento dell'Ente per la tutela del lupo italiano (on. Zaniboni nel 1991 e on. Torchio nel 1992) che sono cadute per lo scioglimento delle Camere.

Anche nel corso dell'attuale legislatura sono state presentate proposte di legge da parlamentari di varie forze politiche sia al Senato (atti n. 275 del 16 maggio 1994 - sen. Tapparo della Sinistra Democratica, n. 284 - sen. Londei del P.D.S. - e n. 760 del 4 agosto 1994 - sen. Signorelli di Alleanza Nazionale) che alla Camera (atto n. 688 del 14 giugno 1994 - on. Zacchera di Alleanza Nazionale), il cui contenuto è identico e che prevedono, tra l'altro, il concorso del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per mantenere in vita l'iniziativa.

Articolo 4. - L'articolo 4 proroga di un mese il termine fissato dall'articolo 10, comma 6 della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte, e precisa che l'affitto delle quote latte senza alienare l'azienda agricola è consentito per la durata di un solo periodo rinnovabile due volte.

L'intervento in via di urgenza, che trova fondamento nella risoluzione n. 7-00468 approvata dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1995, è imposto dalla necessità di intervenire nel settore già nella campagna in corso.

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLO 1.

L'attuazione dell'articolo 1 non comporta oneri a carico dello Stato.

ARTICOLO 2.

Comma 1.

2.1. L'importo di lire 30 miliardi destinato all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia consente innanzitutto di ripianare il debito dell'Ente nei confronti della banca tesoriera, la Banca mediterranea di Potenza, la quale, in virtù di una convenzione stipulata il 29 dicembre 1988, ha corrisposto un'anticipazione ordinaria pari a lire 16 miliardi, che è stata interamente impegnata per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Detto tesoriere, infatti, in mancanza di adeguate garanzie da parte dell'Ente, ha disdetto il contratto, invitando perentoriamente l'Ente a rientrare da tale esposizione entro il 31 dicembre 1995.

Il restante importo di lire 14 miliardi consente all'Ente di mantenere la disponibilità finanziaria pari all'anticipazione ordinaria derivante in passato dal contratto di tesoreria, al fine di assicurare la gestione ordinaria per il tempo sufficiente - 1 anno circa - per la messa a regime del sistema impositivo proprio dell'Ente, di cui all'articolo 3 del provvedimento, comportando l'attuazione di tale imposizione una attività di bilancio, sia per l'Ente che per i soggetti obbligati.

2.2. L'importo di lire 14 miliardi destinato all'Ente irriguo umbro-toscano consente di far fronte quasi interamente all'attuale esposizione dello stesso.

Comma 2.

2.3. Al momento attuale la situazione dei finanziamenti alle Associazioni provinciali allevatori, per il tramite delle regioni, è la seguente (sinteticamente riassunta per anno e per regione nella tabella allegata):

anni dal 1986 al 1989: sono stati interamente saldati sulla base dei consuntivi presentati dalle APA e trasmessi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dalle regioni;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anno 1990: sono stati erogati complessivamente lire 95,6 miliardi; restano ancora da erogare lire 134.631.000 quale saldo alla regione Basilicata;

anno 1991: sono stati erogati complessivamente alle regioni lire 103,15 miliardi; restano ancora da erogare lire 285.022.000 quale saldo alla regione Basilicata;

anno 1992: sono stati erogati, in qualità di acconto, lire 84,7 miliardi; restano ancora da erogare lire 18,6 miliardi quale saldo dell'attività;

anno 1993: sono stati erogati, quali acconti, lire 60,2 miliardi; restano ancora da erogare lire 43,4 miliardi;

anno 1994: quale acconto alle regioni sono stati erogati lire 77,5 miliardi, in base al nuovo metodo di finanziamento; restano ancora da erogare lire 18,3 miliardi;

anno 1995: il nuovo metodo di finanziamento prevede un contributo di lire 104,2 miliardi; a tutt'oggi è stato erogato un acconto pari a lire 34,3 miliardi.

Come si può notare da quanto sopra esposto, la situazione è peggiorata di anno in anno per mancanza dei fondi necessari sul pertinente capitolo di bilancio (ex 7962) «Contributi alle Associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico».

Al fine di risanare tale pesante situazione il provvedimento prevede lo stanziamento di lire 45,5 miliardi, in modo da consentire il parziale rimborso alle regioni delle somme anticipate alle APA per l'attività relativa agli anni 1990-1994, ammontanti a lire 80.823.680.000.

2.4. Il contributo straordinario di lire 500 milioni da concedere all'Ente per la tutela del lupo italiano, persona giuridica di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987), consente di superare la difficile situazione economico-finanziaria dell'Ente stesso che non dispone di fondi propri, ma può contare esclusivamente su saluari contributi da parte di enti locali o privati.

ARTICOLO 4.

L'attuazione dell'articolo 4 non comporta oneri a carico dello Stato.

All'importo complessivo di spesa recato dal provvedimento in questione, pari a lire 90 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, il quale, come ampiamente riportato in relazione illustrativa, risulta capiente anche per consentire la proroga delle attività dello stesso, almeno sino al termine previsto all'articolo 1 del provvedimento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

NECESSITÀ FINANZIARIE PER IL SALDO, TRAMITE LE REGIONI, DELL'ATTIVITÀ DELLE A.P.A. RELATIVA ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED ALLA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI NEGLI ANNI 1990-1994

(Importi in migliaia di lire)

REGIONE	1990	1991	1992	1993	1994	Totale
Valle d'Aosta			1.320	2.995	218.836	223.151
Piemonte			1.055.819	2.293.837	1.337.504	4.687.160
Lombardia			4.482.505	10.172.085	4.589.806	19.244.396
Provincia autonoma di Bolzano ..			233.579	691.487	296.407	1.221.473
Provincia autonoma di Trento ..			195.244	583.188	257.189	1.035.621
Veneto			2.142.421	4.861.765	1.781.544	8.785.730
Friuli-Venezia Giulia			1.506.397	3.418.419	816.948	5.741.764
Liguria			162.986	313.984	168.053	645.023
Emilia-Romagna			3.026.036	6.976.979	2.769.019	12.772.034
Toscana			100.000	789.979	551.360	1.441.339
Umbria			261.053	592.404	211.999	1.065.456
Marche			606.642	1.376.645	329.818	2.313.105
Lazio			921.731	2.091.671	767.175	3.780.577
Abruzzo			383.160	869.500	543.830	1.796.490
Molise			350.614	795.644	269.477	1.415.735
Campania			—	343.947	412.909	756.856
Puglia			291.282	1.470.474	615.361	2.377.117
Basilicata	134.631	285.022	683.255	683.255	265.734	2.051.897
Calabria			294.007	667.185	218.525	1.179.717
Sicilia			1.481.233	3.361.340	1.043.137	5.885.710
Sardegna			464.806	1.054.776	883.747	2.403.329
Totale ...	134.631	285.022	18.644.090	43.411.559	18.348.378	80.823.680

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518.

Decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

Interventi urgenti nei settori agricoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, al fine di consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico, nonché di intervenire nella regolamentazione del regime di produzione lattiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze, e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Articolo 2.

(Interventi finanziari straordinari)

1. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

2. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante utilizzo per lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Differimento del termine per la cessione della quota latte)

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - BARATTA - FANTOZZI

Visto, il Guardasigilli: DINI.

